

Codice A1805A

D.D. 27 febbraio 2019, n. 590

Art. 10 l.r. 40/1998 – Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto “(TO-E-1268) Lavori di completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione del concentrico in Comune di Bussoleno (TO) – 1 lotto”, presentato dall’AIPO – Esclusione dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. d.lgs. 152/2006.

Premesso che:

in data 06/08/2018, il proponente, ing. Gianluca Zanichelli, in qualità di funzionario dell’Ente pubblico Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con sede in Strada Garibaldi, 75 – Parma (PR), ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, relativamente al progetto “(TO-E-1268) Lavori di completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione del concentrico in Comune di Bussoleno (TO) – 1° lotto”, localizzato nel comune di Bussoleno (TO);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998;

il progetto consiste nella realizzazione di due nuovi tratti di rilevati arginali in sponda sinistra del fiume Dora Riparia, a monte dell’argine esistente, per la mitigazione del rischio idraulico cui sono soggette le aree poste in fregio al fiume;

gli interventi ricadono sulla linea B di progetto del Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico ed in area a vincolo paesaggistico ex d. lgs. 42/2004;

preso atto che:

il Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 21757/A1605A del 10/08/2018, quale Direzione competente per il coordinamento dell’istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; Competitività del Sistema regionale; Agricoltura;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 2490/A18000 del 16/08/2018, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

in data 17/08/2018 il Settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell’avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché l’intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

dato atto che:

il Responsabile del Settore Difesa del Suolo, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall’art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell’avvio del procedimento, ha provveduto ad inviare ai soggetti interessati la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale, con nota prot. n. 39689/A1805A del 04/09/2018;

nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, è stata effettuata in data 25/10/2018 la prima riunione della Conferenza di

servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione, con nota prot. n. 49468/A1805A del 31/10/2018 sono state richieste al proponente, ai sensi dell'art. 19 c. 6 del d.lgs. 152/2006,–integrazioni progettuali, da presentare entro il termine di 45 giorni;

a seguito di specifica richiesta inoltrata dal proponente in data 13/12/2018 prot. n. 30308, è stata concessa, con nota prot. 58985/A1805A del 17/12/2018, una proroga di 45 giorni per la consegna delle suddette integrazioni progettuali;

con nota prot. n. 1902 del 28/01/2019, il proponente ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste, successivamente perfezionate nel servizio on-line per la gestione delle istanze di VIA in data 30/01/2019;

in data 13/02/2019, si è tenuta la riunione conclusiva della Conferenza di servizi;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti dalla data di pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot. n. 14323/A1906A del 14/02/2019 del Settore Regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 5353/A16000 del 25/02/2019 della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;
- nota prot. n. 15360 del 20/02/2019 dell'ARPA;
- note prot. n. 3000 del 20/02/2019 e n. 3149 del 22/02/2019 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

visti i verbali delle riunioni di conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

considerato che:

gli interventi in progetto sono compatibili con la vigente pianificazione di bacino e non interessano direttamente aree parco o riserve regionali, nazionali e provinciali o siti della Rete Natura 2000, né sono presenti aree tutelate in prossimità dei luoghi dei lavori;

in relazione alla possibilità di riutilizzare i materiali depositati in loc. Maira derivanti dai lavori di sistemazione idraulica del Rio Moletta, tenuto conto degli esiti della caratterizzazione effettuata dal proponente, nonché delle risultanze dello studio redatto da ARPA nel 2018 relativo al monitoraggio delle concentrazioni di cromo, nichel e cobalto per le aree omogenee del territorio del comune di Bussoleno, si può ragionevolmente ritenere che le terre e rocce da scavo presenti nei cumuli in loc. Maira siano provenienti dal medesimo ambito territoriale omogeneo con fondo naturale rispetto a quelli del sito di destinazione e che i valori di cromo, nichel e cobalto riscontrati, seppur non compatibili con quelli della rete ARPA, rientrino in una variabilità tipica delle concentrazioni riscontrabili in tale areale e pertanto si ritiene che i terreni stoccati in loc. Maira possano essere utilizzati, così come previsto dal proponente, per la realizzazione del costruendo argine nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato A;

gli interventi in progetto non presentano particolari criticità dal punto di vista ambientale e paesaggistico e sono compatibili con la salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e con la tutela della fauna selvatica ed acquatica;

le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria possono essere risolte con specifiche condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase

realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento e dettagliatamente illustrate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

preso inoltre atto che:

il proponente, con nota prot. n. 4306 del 25/02/2019, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

a seguito di quanto sopra richiamato, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'allegato V del d.lgs. 152/2006, in accordo col Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, si ritiene pertanto che il progetto non necessiti di essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali elencate nell'Allegato A;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016; in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

visto il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista la l.r. 40/1998;

vista la d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999;

vista la d.d. n. 2490/A18000 del 16/08/2018 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di ritenere che il progetto "(TO-E-1268) Lavori di completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione del concentrico in Comune di Bussoleno (TO) – 1° lotto", localizzato in Comune di Bussoleno (TO), presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento e dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

L'estensore
ing. Roberto Fabrizio

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta

Allegato

Allegato A

legge regionale 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto "(TO-E-1268) Lavori di completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione del concentrico in Comune di Bussoleno (TO) – 1° lotto"

Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

In particolare, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Fase di progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam

2.1 Il proponente dovrà valutare l'impatto acustico generato in fase di cantiere utilizzando i criteri definiti dalla d.g.r. 9-11616 del 02/02/2004.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA

2.2 L'utilizzo dei materiali da scavo dovrà essere preceduto dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 21 del d.p.r. 120/2017, da inoltrare, a cura della stazione appaltante, ad ARPA e al Comune interessato. Tale dichiarazione dovrà riguardare la totalità della volumetria contenuta nei cumuli in loc. Maira, per i quali dovranno essere specificate le diverse destinazioni finali (riutilizzo per il rilevato e/o avvio ad un ciclo produttivo)

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA

2.3 Poiché le opere in progetto presentano potenziali interferenze con le infrastrutture del servizio idrico integrato (condotte di acquedotto e fognatura), dovrà essere effettuata in fase di progettazione esecutiva una verifica dell'entità di tali interferenze con il gestore competente SMAT S.p.A.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post operam

2.5 In fase di cantiere, dovranno essere adottate tutte le soluzioni di compensazione e/o di mitigazione degli impatti proposte dal proponente nello studio preliminare ambientale.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA

2.6 Nelle operazioni di conservazione della vegetazione esistente, si dovrà porre particolare attenzione a verificare l'eventuale presenza di specie esotiche invasive inserite nella black list regionale (d.g.r. 18/12/2012, n. 46-5100). In tale evenienza, dovranno essere messe in atto tutte le necessarie azioni per prevenire la diffusione e garantire la gestione delle specie individuate.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA

2.7 Qualora nel corso dei lavori di movimentazione dei materiali si dovesse riscontrare la presenza di rifiuti estranei o evidenze di contaminazione all'interno dei cumuli materiali di scavo, si dovrà procedere alla separazione delle frazioni non idonee al riutilizzo ed eventualmente all'effettuazione di nuove analisi di caratterizzazione ambientale.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA

3. Condizioni e misure supplementari

3.1 Dovrà essere concordato con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino un piano di sondaggi di verifica archeologica preventiva, ai sensi dell'art. 25, c. 8, del d. lgs. 50/2016, da eseguirsi prima della realizzazione dell'opera; in particolare, i sondaggi dovranno essere collocati lungo l'intervento A, in corrispondenza della testata W e dell'antica strada detta "delle Ghiaje" del catasto Rabbini (1863) e comprendere anche punti intermedi tra questi.

3.2 Ai fini della formulazione del parere in materia di compatibilità paesaggistica, dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino il parere formulato dal soggetto competente (Commissione Locale per il Paesaggio o Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte), propedeutico all'espressione del parere della suddetta Soprintendenza.

3.3 Nel caso siano previsti superamenti dei limiti di emissione o immissione stabiliti dal piano comunale di zonizzazione acustica vigente, dovrà essere richiesta all'Amministrazione comunale apposita autorizzazione in deroga, come previsto dalla l. 447/1995 e l.r. 52/2000.